

La sentenza affronta la questione interpretativa della corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento direttamente all'avente diritto, ex art. 155-*quinquies*, comma 1, c.c..

Sul punto, il Tribunale di Bologna individuava nella «prassi già in atto» («il padre già oggi accredita somme di denaro sulla carta *Post Pay intestata alla figlia A.*»), unitamente ai continui spostamenti del nucleo familiare composto dalle figlie maggiorenni e dalla madre («gli spostamenti del nucleo madre-figlie»), due validi ragioni per disporre il versamento dell'assegno periodico di mantenimento direttamente nelle mani delle aventi diritto (ossia, le figlie maggiorenni).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

Dr. Siro Sardo – Presidente
Dr. Matilde Betti – Giudice
Dr. Antonio Costanzo – Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. ****/** **R.G.** promossa

Oggetto: scioglimento
matrimonio

da

L., nato il ** ***** **** a *****, ivi residente in via ***
***** n. * e ora in via ***** * (avv. Alberta Bombi, avv.
Giuseppe Ballerini);

- ATTORE

contro

H., nata il ** ***** **** a *****, già residente a
*****, via ***** n. *, cancellata dall'anagrafe della
popolazione residente nel Comune di ***** per irreperibilità
(avv. Luigi Alberto Bottoni, avv. L.C. Giardini del Foro di
Ravenna);

- CONVENUTA

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO:

- INTERVENUTO

* * *

Oggetto del processo: <<scioglimento matrimonio>>.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attore**:

<<Contestato in toto ed in ogni sua parte quanto *ex adverso* esposto nella comparsa di costituzione e risposta, si chiede che l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, dato atto che nelle more del giudizio, entrambe le figlie hanno raggiunto la maggiore età, respingere le domande attrici con il favore delle spese.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli indicati nella premessa del ricorso introduttivo e su quelli dedotti con memoria 28/9/01 e con i testimoni ivi indicati.

Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre>>.

Per la **convenuta**:

<<1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio [...];

2) per quanto occorrer possa affidare le figlie [...] oggi maggiorenni alla madre [...];

3) autorizzare il padre a vedere le figlie e a tenerle con sé quando vuole, con il solo limite degli impegni scolastici;

4) porre a carico del sig. L. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra H. un assegno mensile di euro 3.000,00 annualmente rivalutabile, oltre alle cure mediche straordinarie;

5) porre a carico del sig. L., quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di euro 1.500,00 per ogni figlia, da versarsi ogni mese alla sig.ra H. con cui vivono, oltre alle spese straordinarie ed alle tasse universitarie – testi scolastici – cure mediche (anche specialistiche) – trasporti – vacanze per le figlie stesse;

6) porre a carico del sig. L. a favore della sig.ra H. un assegno di euro 50.000,00 quale corresponsione *una tantum ex art. 5 l. n. 898/1970*, somma che la sig.ra H. si impegna ad utilizzare per la ristrutturazione di un immobile dove abiteranno le figlie A. e A., posto in *****, via * ***** n. **. Tale somma sarà corrisposta dal sig. L. alla sig.ra H. al momento della pubblicazione della sentenza ed al più presto;

7) ordinare al sig. L. di produrre in giudizio le denunce dei redditi percepiti negli anni 2000, 2001 e 2002.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa>>.

Per il **Pubblico Ministero**:

<<Accoglimento della domanda>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pronunciato, sul ricorso depositato il 26 giugno 1998 dall'attore, lo scioglimento del matrimonio contratto il 7 maggio 1984 tra i signori L. e H. dalla cui unione il 30 luglio 1984 erano nate le figlie gemelle A. e A. (v. la sentenza non definitiva 16 – 19 gennaio 2001 n. 145), la causa è proseguita sulle questioni relative al contributo dei genitori al mantenimento delle figlie (inizialmente il ricorrente aveva indicato la somma di lire 2.000.000, la convenuta aveva chiesto un aumento a lire 4.000.000), nel frattempo divenute maggiorenni, e all'assegno divorzile chiesto dalla convenuta.

Il trasferimento dell'originario giudice istruttore dopo che la causa era stata trattenuta in decisione ha determinato una nuova fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Acquisiti i documenti prodotti, preso atto dell'inottemperanza della convenuta alla richiesta formulata dal collegio con l'ordinanza depositata il 26 agosto 2005 di produrre i modelli fiscali relativi ai redditi percepiti nei periodi d'imposta dal 2000 al 2004, la causa viene in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con la sentenza non definitiva è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 7 maggio 1984 a Bologna.

Dall'unione delle parti il 30 luglio 1984 sono nate le figlie gemelle A. e A..

La convivenza coniugale ha avuto breve durata: dopo neanche quattro anni i coniugi si sono separati.

In sede di separazione consensuale i coniugi (lei <<*in attesa di occupazione*>>, lui <<*dirigente di azienda*>>: v. il verbale 7 marzo 1988), concordarono le seguenti condizioni: affidamento delle figlie (allora di quattro anni) alla madre, assegno mensile di

lire 2.000.000 dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (v. il verbale 7 marzo 1988, omologato con decreto 30 marzo 1988).

Negli anni seguenti nessuno dei coniugi ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione.

Solo dopo l'inizio del giudizio divorzile promosso dal signor L. ad oltre dieci anni dalla separazione (il ricorso è stato depositato il 26 giugno 1998) la signora H. ha avanzato richieste economiche.

2.

Come pacifico in atti, dal 1 marzo 1988 al 31 marzo 1993 la signora H., a quel tempo ancora residente a *****, ha lavorato come dipendente dell'Ente Poste: l'attore ha affermato che la convenuta si era dimessa volontariamente e la convenuta non ha provato di essere stata licenziata (come invece si afferma nella comparsa di risposta depositata all'udienza presidenziale 3 novembre 1999).

A quanto emerge dagli atti, nell'estate del 1993 la signora H. i è di fatto trasferita con le figlie in Sardegna, a ***** (***) (ospite di un'amica: così si legge nella comparsa di risposta), per poi tornare a ***** dopo le vacanze estive del 1998: dopo poco tempo la signora H. è tornata in Sardegna (nell'atto di divisione di beni ereditari, autenticato nelle firma il 10 dicembre 2002 dal notaio ***** di *****, doc. 7-bis di parte convenuta, si legge che la signora H., casalinga, risiede a *****, via ***** n. *) e poi si è trasferita a *****, dove vive la famiglia di origine, con l'intenzione di iscrivere le figlie all'università di ***** (così si legge nella prima comparsa conclusionale depositata il 1 marzo 2004).

La signora H. il 10 novembre 2000 è stata cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di ***** (v. il certificato rilasciato il 10 dicembre 2005).

Non è dato sapere dove viva attualmente la signora H. con le figlie né quale attività svolga.

Nella comparsa conclusionale l'attore afferma di aver visto le figlie l'ultima volta nel febbraio 2005 a ***** (lì in via ***** ** si era di fatto trasferito il nucleo madre-figlie) e di

non avere da allora più contatti telefonici con la signora H. e le due ragazze.

La convenuta non ha depositato la comparsa conclusionale.

3.

Le figlie sono divenute maggiorenni: non vi sono dunque provvedimenti da adottare in ordine al loro affidamento.

Non vi è prova che le figlie, oggi ventiduenni, siano divenute economicamente autosufficienti. Spetta dunque ad entrambi i genitori contribuire al loro mantenimento.

A quanto riferisce l'attore in comparsa conclusionale, di fatto le figlie – seguendo la madre – si erano trasferite da ***** a ***** dove si erano iscritte all'università (l'attore peraltro afferma di non aver notizie circa l'andamento degli studi delle figlie).

Il padre (dirigente d'azienda, dipendente della ***** s.p.a.) attualmente versa somme di denaro direttamente alle figlie su conto Post Pay (v. le precisazioni esposte in comparsa conclusionale).

In assenza di altri elementi di giudizio (del tutto carente è l'offerta di informazioni e prove da parte della convenuta), valutati gli indici presuntivi desumibili dagli atti, considerata l'età delle figlie, tenuto conto del reddito mensile dell'attore (circa 6.000 euro al mese) che sta pagando un mutuo per la nuova abitazione, la somma dovuta dal padre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie può essere determinato nella misura di euro 1.000,00 per entrambe le figlie (euro 500,00 per ciascuna figlia).

Considerate le circostanze del caso concreto (le vicende e gli spostamenti del nucleo madre-figlie), la prassi già in atto (come si è detto, il padre già oggi accredita somme di denaro sulla carta Post Pay intestata alla figlia A.) e la nuova disciplina introdotta dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 (in *GU*, n. 50 del 1 marzo 2006), applicabile anche nel giudizio divorzile (cfr. l'art. 4, 2° co., l. cit.), tale somma sarà versata direttamente dal padre alle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (art. 155-*quinquies*, 1° comma, c.c.: <<il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale

assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto>>>).

4.

Va invece respinta la domanda di assegno divorzile (la convenuta ha chiesto un assegno mensile di euro 3.000,00 annualmente rivalutabile, oltre alle cure mediche straordinarie, e un assegno di euro 50.000,00 a titolo di *una tantum ex art. 5, l. n. 898/1970*), non avendo la convenuta minimamente assolto l'onere probatorio derivante dall'art. 5, 6° co., l. 1 dicembre 1970, n. 898, tanto più che essa ha prodotto unicamente i modelli fiscali relativi ai redditi percepiti negli anni 1999 e 2000 e, come pacifico in atti, già prima dell'inizio del presente giudizio ha beneficiato dell'eredità paterna ricevendo immobili e partecipazioni societarie.

5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

1) dispone che il padre signor L. versi a ciascuna delle due figlie A. e A. maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a titolo di contributo al loro mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT da maggio 2007;

2) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore;

3) condanna la convenuta a pagare all'attore le spese processuali a residua quota di un terzo che liquida in euro 50,00 per spese, euro 1.500,00 per diritti, euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario *ex art. 14 T.P., I.V.A. e C.P.A.* come per legge.

Bologna, 16 maggio 2006

Il presidente
Siro Sardo

Il giudice estensore

Antonio Costanzo

sentenza depositata / pubblicata il 22 maggio 2006 con n.
1212